

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

STATUTO

Ospedale Evangelico Internazionale
Ente Ecclesiastico Civilmente riconosciuto
Fondato nel 1857 da Chiese Evangeliche di Genova

Statuto dell'Ospedale Evangelico Internazionale

Approvato, con delibera n. 5, dall'Assemblea Generale
dell'Ospedale Evangelico Internazionale,
nella seduta del 13 dicembre, 2014.

Approvato, con atto 126/SI/2015,
dal Sinodo della Chiesa evangelica valdese -
Unione delle chiese metodiste e valdesi (sessione europea).

INDICE

PREAMBOLO STORICO.....	3
TITOLO I - L'ENTE ECCLESIASTICO.....	4
CAPO I - ISTITUZIONE.....	4
ART. 1. - (<i>Costituzione, le Chiese fondatrici ed i Fini</i>).....	4
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 2. - (<i>Natura giuridica</i>).....	4
ART. 3. - (<i>Sede</i>).....	4
ART. 4. - (<i>Patrimonio e mezzi finanziari</i>).....	4
ART. 5. - (<i>Esercizio sociale</i>).....	5
ART. 6. - (<i>Scioglimento</i>).....	5
TITOLO II - AMMINISTRAZIONE.....	5
CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI.....	5
ART. 7. - (<i>Organi</i>).....	5
CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI.....	5
ART. 8. - (<i>Composizione</i>).....	5
ART. 9. - (<i>Cessazione o ritiro di Chiese</i>).....	6
ART. 10. - (<i>Convocazione e validità delle adunanze</i>).....	6
ART. 11. - (<i>Competenze e legittimità delle deliberazioni</i>).....	7
CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 12. - (<i>Composizione e durata degli incarichi</i>).....	8
ART. 13. - (<i>Incompatibilità e conflitto d'interesse</i>).....	8
ART. 14. - (<i>Sostituzione dei componenti</i>).....	9
ART. 15. - (<i>Convocazione e validità delle riunioni</i>).....	9
ART. 16. - (<i>Compiti e legittimità delle deliberazioni</i>).....	9
CAPO IV - UFFICIO DI PRESIDENZA.....	10
ART. 17. - (<i>Composizione</i>).....	10
ART. 18. - (<i>Presidente</i>).....	10
ART. 19. - (<i>Vice Presidente</i>).....	11
ART. 20. - (<i>Consigliere Segretario</i>).....	11
ART. 21. - (<i>Consigliere Vice Segretario</i>).....	11
CAPO V - DIRETTORE GENERALE.....	11
ART. 22. - (<i>Direttore Generale</i>).....	11
CAPO VI - COLLEGIO DEI REVISORI.....	12
ART. 23. - (<i>Composizione e durata degli incarichi</i>).....	12
ART. 24. - (<i>Incompatibilità</i>).....	12
ART. 25. - (<i>Sostituzione dei componenti</i>).....	12
ART. 26. - (<i>Compiti</i>).....	12
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ART. 27. - (<i>Norme transitorie</i>).....	12
ART. 28. - (<i>Entrata in vigore</i>).....	13

PREAMBOLO STORICO

Nel 1848 il re Carlo Alberto di Savoia promulgò lo Statuto che porta il suo nome, col quale si riconoscevano sostanzialmente la libertà di coscienza e l'eguaglianza di tutti i sudditi davanti alla legge, sebbene con qualche discriminazione. Coloro che non appartenevano alla religione di maggioranza potevano, per esempio, avere difficoltà ad essere accolti negli ospedali, oppure dovevano sottostare a pressioni e vessazioni a causa della loro diversa confessione.

A Genova questo disagio era particolarmente sentito a causa dei numeri sempre crescenti di presenze evangeliche nella città. Grazie al porto e allo sviluppo dell'attività commerciale, nell'Ottocento vi si erano insediate comunità straniere provenienti dai Paesi protestanti del Centro e Nord dell'Europa, così come vi transitavano i loro equipaggi.

In occasione della diffusione di un'epidemia di colera, si rese necessario predisporre una struttura di accoglienza per gli evangelici, in modo da sottrarli al pressante proselitismo cattolico. Nel 1856 si costituì pertanto un Comitato con rappresentanti delle diverse confessioni evangeliche presenti a Genova, che allestì l'anno successivo una prima sede in Salita San Gerolamo 75, con 11 letti. Poi l'Ospedale traslocò in Piazza San Bartolomeo degli Armeni (ora Salita Superiore San Rocchino) a Palazzo Morro, che in seguito fu acquistato. Dopo quindici anni, si decise di accogliere anche malati non protestanti, salvaguardando però per sempre la loro libertà di coscienza e vietando ogni tentativo di proselitismo.

Dal 1942 al 1946, a seguito di un bombardamento, l'Ospedale ha dovuto sospendere l'attività.

Nel 1969, dopo un periodo di crescita, l'Ente è stato classificato quale "Ospedale generale di zona" e ha iniziato una nuova e positiva esperienza nel servizio sanitario regionale. L'entrata in vigore della legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese) ha preceduto la firma, nel 1985, del Protocollo d'intesa tra la Tavola valdese (in rappresentanza delle Chiese fondatrici) e la Regione Liguria. Nel 1997, è stata firmata la Convenzione con la Regione Liguria per l'inserimento nella programmazione dell'ASL 3 "Genovese" e, nel 1998, l'OEI è stato accolto nell'Ordinamento valdese quale Istituto autonomo a statuto speciale, ente ecclesiastico senza fine di lucro.

Nel 2005, l'OEI ha ottenuto l'Accreditamento Istituzionale. Nel 2006, è stato firmato il Protocollo Aggiuntivo tra la Tavola valdese e la Regione Liguria per definire i rapporti e la collocazione dell'Ospedale. Nel 2007 è stata sottoscritta la nuova Convenzione con la Regione Liguria che riconosce l'Ospedale quale parte integrante del Sistema Sanitario Ligure.

Dal maggio 2011, a seguito degli accordi con Regione Liguria e ASL 3 "Genovese", l'Ospedale Evangelico Internazionale gestisce anche l'Ospedale di Genova Voltri.

TITOLO I
L'ENTE ECCLESIASTICO

CAPO I
ISTITUZIONE

ART. 1. - (Costituzione, le Chiese fondatrici ed i Fini)

1. L'Ospedale Protestante di Genova fu costituito nel 1856 da un Comitato promosso da Chiese evangeliche allora presenti in Genova – la Chiesa Anglicana, la Chiesa Presbiteriana Scozzese, la Chiesa Evangelica Riformata Svizzera, la Chiesa Evangelica Valdese di Genova Centro – e fondato l'8 giugno 1857.
2. Nel gruppo delle Chiese fondatrici entrarono a far parte la Chiesa Libera Italiana di Genova nel 1861 e la Chiesa Evangelica Luterana di Genova nel 1869.
3. Le suddette Chiese hanno inteso fondare e amministrare un Istituto avente i fini di culto, istruzione, beneficenza e sanità.
4. Con Regio Decreto del 2 marzo 1876 l'Ospedale è stato eretto in Ente morale e con Regio Decreto del 19 ottobre 1933 è stato approvato il cambio di denominazione da "Ospedale Protestante" in "Ospedale Evangelico Internazionale".
5. In tempi successivi, la Chiesa Libera Italiana si è ritirata dall'amministrazione e la Chiesa Presbiteriana Scozzese ha cessato di esistere in Genova.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2. - (Natura giuridica)

1. L'Ospedale Evangelico Internazionale (in seguito denominato OEI) è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
2. Il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi, con gli atti 47/SI/1998 e 80/SI/1999, accogliendo l'OEI nell'ambito dell'ordinamento valdese, l'ha riconosciuto quale istituto autonomo a statuto speciale.
3. L'OEI non ha fini di lucro.

ART. 3. - (Sede)

1. L'OEI ha sede in Genova in Salita Superiore San Rocchino 31A.
2. Potranno essere istituite sedi secondarie e unità operative distaccate.

ART. 4. - (Patrimonio e mezzi finanziari)

1. Il patrimonio dell'OEI è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili;
 - b. eventuali fondi di riserva appositamente costituiti;
 - c. eventuali donazioni e lasciti.

2. Tale patrimonio è intestato esclusivamente all'OEI, che risponde unicamente con il proprio patrimonio.
3. I mezzi con cui l'OEI persegue gli scopi della sua istituzione consistono:
 - a. nei proventi derivati dallo svolgimento di attività esercitate in conformità ai fini istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - b. nei redditi derivanti dal proprio patrimonio;
 - c. nelle quote annuali dei Soci;
 - d. nelle donazioni, eredità e lasciti di tutti coloro che vogliono concorrere al sostentamento dell'Ente ecclesiastico per il perseguimento delle sue finalità.

ART. 5. - (Esercizio sociale)

1. L'Esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

ART. 6. - (Scioglimento)

1. Spetta all'Assemblea dei Soci, su richiesta unanime delle Chiese fondatrici, deliberare in merito allo scioglimento dell'Ente e decidere sulla destinazione dei beni patrimoniali ad altro Ente ecclesiastico evangelico, ad Organizzazione senza fine di lucro o ai fini di utilità pubblica.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 7. - (Organi)

1. Sono Organi dell'OEI:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Direttore Generale;
 - e. il Collegio dei Revisori.

CAPO II

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8. - (Composizione)

1. L'Assemblea dei Soci si compone di membri maggiorenni appartenenti:
 - a. al gruppo delle Chiese fondatrici: Chiesa Anglicana di Genova, Chiesa Evangelica Luterana di Genova, Chiesa Evangelica Riformata Svizzera di Genova, Chiesa Evangelica Valdese di Genova Centro;
 - b. ad altre Chiese evangeliche del comune di Genova che siano state formalmente invitate dall'Assemblea dei Soci a partecipare come Chiese amministratrici,

previo deposito presso la Presidenza dell'OEI del formale atto deliberativo d'adesione, con allegata copia dell'ordinamento della Chiesa.

2. Per essere iscritti nell'elenco dei Soci dell'OEI, i membri delle Chiese di cui all'Art. 8.1. devono:
 - a. presentare, nel caso di nuova iscrizione, domanda scritta personale, entro il mese di marzo, con allegata certificazione della propria Chiesa di appartenenza della regolare iscrizione del richiedente nell'elenco dei membri effettivi, in conformità al proprio ordinamento;
 - b. versare, entro il mese di marzo di ogni anno, la quota annuale associativa nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci;
 - c. dichiarare di riconoscersi nei principi e nei fini dello Statuto;
 - d. non essere controparte dell'OEI in contenziosi pendenti al momento della domanda di iscrizione.
3. Al momento di presentare domanda di iscrizione nell'elenco dei Soci dell'OEI, il richiedente può scegliere la categoria di appartenenza fra:
 - a. Socio ordinario, con tutti i diritti e doveri statutari;
 - b. Socio sostenitore, con il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, con voce consultiva, ma che non può ricoprire cariche elettive.
4. Un Socio sostenitore può chiedere il passaggio a Socio ordinario all'atto del primo versamento della quota annuale associativa di ogni mandato del Consiglio d'Amministrazione.
5. L'inosservanza dei doveri previsti dallo Statuto da parte dei Soci comporta la decadenza dalla qualità di Socio, dopo almeno un formale richiamo scritto e previa delibera adottata dall'Assemblea dei Soci.
6. I Soci decaduti per delibera dell'Assemblea dei Soci possono essere riammessi solo a seguito di nuova delibera.
7. Possono essere nominati Soci onorari coloro che a giudizio dell'Assemblea dei Soci abbiano acquisito titoli speciali di benemerita nei confronti dell'OEI; detti soci onorari partecipano alle riunioni dell'Assemblea con voce consultiva e non possono coprire cariche elettive.

ART. 9. - (Cessazione o ritiro di Chiesa)

1. Nel caso che una Chiesa cessi di esistere o si ritiri dall'amministrazione, decadono i Soci di detta Chiesa, previa delibera adottata dall'Assemblea dei Soci.
2. Nel caso trattasi di Chiesa fondatrici, decade il componente di diritto dal Consiglio d'Amministrazione, fermo restando il numero complessivo di nove componenti.

ART. 10. - (Convocazione e validità delle adunanze)

1. L'Assemblea dei Soci è convocata, di norma, due volte l'anno in via ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, ovvero il 10% dei Soci ordinari con richiesta scritta e motivata al Presidente con allegata proposta di Ordine del giorno. Il Presidente convoca ogni seduta dell'Assemblea dei Soci con l'invio dell'Ordine del giorno, almeno quindici giorni prima delle riunioni, salvo in casi d'urgenza motivata in cui è data facoltà al Presidente di abbreviare tale termine.
2. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita se è presente alla riunione non meno del 10% dei Soci aventi diritto di voto, fatte salve le diverse previsioni contenute nel successivo Art. 11.3.
3. Ogni Socio è tenuto a partecipare personalmente alle adunanze. Non è ammessa la delega.
4. L'assenza consecutiva a tre riunioni comporta la trasformazione automatica dalla qualità di Socio ordinario a quella di Socio sostenitore.

5. L'Assemblea è presieduta dal Moderatore delle adunanze, con i compiti di coordinare e disciplinare la discussione tra i Soci e con l'Amministrazione.
6. Su specifico invito del Presidente o del Consiglio d'Amministrazione, potranno intervenire Dirigenti dell'Ente o esperti in materie specifiche.

ART. 11. - (Competenze e legittimità delle deliberazioni)

1. L'Assemblea dei Soci è convocata, in via ordinaria:
 - a. in primavera/estate, entro il 31 luglio di ogni anno:
 - i. per deliberare sulla relazione morale, statistica e finanziaria del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. per approvare i conti consuntivi dell'anno precedente, previo esame delle relazioni del Collegio dei Revisori;
 - iii. per discutere su eventuali altri argomenti posti all'Ordine del giorno.
 - b. in autunno, entro il 30 novembre di ogni anno, per:
 - i. esaminare ed approvare il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno successivo;
 - ii. per discutere su eventuali altri argomenti posti all'Ordine del giorno.
 - c. in autunno, quando necessario, anche per:
 - i. eleggere, tra tutti i Soci ordinari, per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Moderatore delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e il suo supplente, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa;
 - ii. per eleggere, tra tutti i Soci ordinari, a scrutinio segreto secondo il successivo Art. 11.2., i componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità al successivo Art. 12.1. che entrano in carica il 1° gennaio seguente;
 - iii. per eleggere, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, due componenti del Collegio dei Revisori;
 - iv. per discutere su eventuali altri argomenti posti all'Ordine del giorno.
2. Procedura elettiva.
 - a. Ogni Socio può esprimere tante preferenze quante sono le persone da eleggere.
 - b. Per le elezioni a maggioranza assoluta dei votanti:
 - i. nel caso non sia rispettata la composizione del Consiglio d'Amministrazione in conformità al successivo Art. 12.1, decadono i non aventi diritto che hanno ricevuto il minor numero di voti;
 - ii. la prima votazione, tra tutti i candidati, si esegue a maggioranza assoluta dei votanti;
 - iii. nel caso che non siano coperti tutti i posti disponibili alla prima votazione, si procede a un secondo scrutinio a maggioranza assoluta dei votanti tra i candidati che non abbiano raggiunto il quorum della metà più uno dei votanti;
 - iv. nel caso che non siano coperti tutti i posti disponibili alla seconda votazione, si procede a un ballottaggio a maggioranza relativa tra i candidati che abbiano ottenuto almeno il 30% dei voti nella prima o la seconda votazione;
 - v. solo nel caso che non sia possibile coprire tutti i posti disponibili, vanno indette nuove elezioni tra tutti i Soci ordinari, in deroga all'Art. 12.4 e fino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio, che devono essere poste all'Ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro due mesi dal verificarsi dell'evento.

- c. Per le elezioni a maggioranza relativa, in caso di parità di voti per l'ultimo posto disponibile tra due o più candidati, sarà eletto il candidato risultato vincitore di un ballottaggio.
3. È sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti per l'approvazione di tutti i punti posti all'Ordine del giorno, eccettuati quelli, rientranti fra le competenze dell'Assemblea, relativi a:
 - a. modifiche statutarie ed invito ad una nuova Chiesa amministratrice, per la cui approvazione è necessario che sia presente alla riunione almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
 - b. lo scioglimento dell'Ente, su richiesta unanime delle Chiese fondatrici esistenti, di cui all'Art. 8.1.a., per la cui approvazione è necessario che sia presente alla riunione almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le delibere dell'Assemblea dei Soci sono immediatamente esecutive eccettuate quelle relative alle modifiche statutarie per le quali è necessaria l'approvazione della sessione europea del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 12. - (Composizione e durata degli incarichi)

1. Il Consiglio di Amministrazione, di nove componenti, è composto da:
 - a. il Pastore, o un altro rappresentante nominato da ognuna delle Chiese fondatrici esistenti di cui all'Art. 8.1.a., componenti di diritto;
 - b. altri Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, a completamento dei nove posti disponibili,fermo restando che almeno cinque dei nove componenti devono appartenere alle Chiese fondatrici.
2. Dura in carica per quattro anni, coincidenti a quattro esercizi sociali.
3. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.
4. L'incarico di componente eletto dal Consiglio d'Amministrazione non può essere conferito per più di quattro mandati consecutivi.
5. Partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, con voce consultiva, il Direttore Generale o il suo sostituto.

ART. 13. - (Incompatibilità e conflitto d'interesse)

1. Lo status di dipendente dell'OEI è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Consiglio d'Amministrazione, eletti o rappresentanti delle Chiese, devono attestare, mediante certificato penale, di non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvo riabilitazione o ipotesi di cancellazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale.
3. È vietato ai componenti del Consiglio d'Amministrazione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri, del coniuge, e dei parenti e affini entro il quarto grado, come pure di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, esazione, appalti, forniture di beni o servizi che si riferiscano all'OEI. La violazione della norma rende invalida la delibera.

ART. 14. - (Sostituzione dei componenti)

1. In caso di decesso, comprovato impedimento per periodo superiore a sei mesi o dimissioni:
 - a. del Pastore o altro componente rappresentante di una Chiesa fondatrice: detta Chiesa provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del mandato;
 - b. di un componente eletto: l'elezione del sostituto in conformità all'Art. 12.1, fino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio, deve essere posta all'Ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro due mesi dal verificarsi dell'evento.

ART. 15. - (Convocazione e validità delle riunioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato non meno di una volta ogni trimestre o quando la sua convocazione sia ritenuta necessaria dal Presidente o da almeno tre dei suoi componenti. Il Presidente convoca ogni seduta almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza in cui è data facoltà al Presidente di abbreviare quel termine.
2. La riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita se sono presenti almeno sei dei componenti in carica.

ART. 16. - (Compiti e legittimità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a. nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Vice Segretario, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti in prima votazione e, nel caso di una seconda votazione, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella prima votazione;
 - b. vigila sull'andamento generale dell'OEI;
 - c. istruisce la pratica d'invito a un'eventuale nuova Chiesa amministratrice, di cui all'Art. 8.1.b., da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. propone all'Assemblea dei Soci le modifiche al testo dello Statuto;
 - e. delibera in merito all'accettazione o al rifiuto di donazioni, lasciti, eredità; ai contratti o mutui portanti ipoteca o servitù; alla cessione di crediti o cancellazione d'ipoteche;
 - f. delibera sull'utilizzo dei fondi destinati al perseguimento dei fini istituzionali di culto, istruzione e beneficenza, anche mediante delega al Presidente e/o al Vice Presidente;
 - g. delibera sull'utilizzo del patrimonio immobiliare;
 - h. nomina e revoca il responsabile dell'attività Pastorale clinica e fissa l'eventuale indennità di funzione, previ accordi con la Chiesa di appartenenza ove si tratti di ministro iscritto nei ruoli di una delle Chiese amministratrici;
 - i. fermo restando la gratuità delle cariche amministrative, definisce le modalità per il conferimento dei rimborsi spese documentati da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori, per lo svolgimento dei doveri statuari;
 - j. ratifica i decreti d'urgenza del Presidente;
 - k. su base fiduciaria, delibera la nomina per chiamata diretta, e la revoca, del Direttore Generale;
 - l. su proposta del Direttore Generale, delibera la nomina per chiamata diretta, e la revoca, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
 - m. assegna al Direttore Generale gli obiettivi generali e vigila sul loro raggiungimento;

- n. avanza al Direttore Generale suggerimenti e proposte operative;
 - o. delibera l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
 - p. approva il Regolamento Organico, l'Ordinamento dei Servizi e la Dotazione Organica dell'OEI, su proposta del Direttore Generale;
 - q. delibera l'istituzione o la soppressione di strutture o servizi, su proposta del Direttore Generale;
 - r. esamina i conti consuntivi e preventivi, predisposti dal Direttore Generale, e li sottopone alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
 - s. delibera le convenzioni con Regione Liguria ed ogni altra convenzione di 'alta rappresentanza';
 - t. delibera, nelle materie di competenza del Consiglio d'Amministrazione, le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado o giurisdizione;
 - u. delibera su qualsiasi altro argomento posto all'Ordine del giorno.
2. È sufficiente la maggioranza dei presenti per l'approvazione di tutte le deliberazioni.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive, tranne le delibere riguardanti il Regolamento Organico che sono approvate definitivamente dal Consiglio di Amministrazione solo dopo l'approvazione anche della competente autorità pubblica.

CAPO IV

UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 17. - (Composizione)

- 1. L'Ufficio di Presidenza si compone di:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vice Presidente;
 - c. il Consigliere Segretario;
 - d. il Consigliere Vice Segretario.
- 2. L'Ufficio di Presidenza segue l'andamento generale dell'OEI e cura i rapporti continuativi tra gli organi istituzionali e la Direzione generale.

ART. 18. - (Presidente)

- 1. Il Presidente:
 - a. è il legale rappresentante dell'OEI di fronte a terzi ed in giudizio, e sovrintende al buon andamento dell'OEI;
 - b. coordina l'attività e le riunioni dell'Ufficio di Presidenza;
 - c. ha pieni poteri, in caso d'urgenza, di adottare ogni necessario provvedimento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo chiederne la ratifica nella prima riunione utile;
 - d. firma con il Consigliere Segretario le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
 - e. firma la corrispondenza dell'OEI che riguarda argomenti di alta rappresentanza;
 - f. cura i rapporti istituzionali con Regione Liguria, servizi, enti, associazioni ecc.

ART. 19. - (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente:
 - a. assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti statutari ed esercita le funzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di amministrazione;
 - b. supplisce in tutti i suoi uffici, il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento;
 - c. ha il compito della vigilanza e controllo sul buon andamento della gestione dei fini istituzionali di culto, istruzione e beneficenza.

ART. 20. - (Consigliere Segretario)

1. Il Consigliere Segretario:
 - a. assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti statutari.
 - b. è responsabile della verbalizzazione di tutte le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
 - c. conserva e aggiorna l'elenco dei Soci OEI nel mese di marzo di ogni anno, e registra le decadenze.

ART. 21. - (Consigliere Vice Segretario)

1. Il Consigliere Vice Segretario:
 - a. assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti statutari;
 - b. supplisce in tutti i suoi uffici, il Consigliere Segretario in caso di temporanea assenza o impedimento.

CAPO V

DIRETTORE GENERALE

ART. 22. - (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, sotto la propria responsabilità:
 - a. provvede alla gestione dell'OEI in conformità alle linee programmatiche, agli indirizzi ed obiettivi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento Organico, nonché dalla legge;
 - b. predispone i conti consuntivi e preventivi da sottoporre agli Organi d'Amministrazione;
 - c. cura i rapporti con la Regione Liguria e gli altri Enti locali, Aziende sanitarie, associazioni di categoria, professionisti ecc.
2. Dispone di tutti i poteri necessari per l'adempimento dei propri compiti e di altri eventualmente delegatigli dal Consiglio d'Amministrazione.
3. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è sostituito in conformità al Regolamento Organico.
4. A prescindere dalla durata stabilita dal contratto, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo cessano comunque dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo Direttore Generale, salvo conferma.

CAPO VI

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 23. - (Composizione e durata degli incarichi)

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre componenti, di cui almeno uno iscritto nel registro dei Revisori Legali o nella Sezione A dell'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: un componente è nominato dalla Tavola valdese mentre gli altri due componenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci.
2. Dura in carica per lo stesso periodo di validità del Consiglio d'Amministrazione.
3. Fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori sono prorogati i poteri del precedente.

ART. 24. - (Incompatibilità)

1. Lo status di dipendente dell'OEI è incompatibile con quello di componente del Collegio dei Revisori.

ART. 25. - (Sostituzione dei componenti)

1. In caso di decesso, comprovato impedimento per periodo superiore a sei mesi o dimissioni di uno dei componenti eletti, l'elezione del sostituto in conformità all'Art. 23.1, fino alla scadenza naturale del mandato, deve essere posta all'Ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea dei Soci.
2. In caso di decesso, comprovato impedimento per periodo superiore a sei mesi o dimissioni del componente nominato dalla Tavola valdese, la stessa Tavola valdese provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del mandato.

ART. 26. - (Compiti)

1. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio vigila sulla regolarità contabile e finanziaria delle gestioni e redige apposita relazione che accompagna le proposte di deliberazione di approvazione dei conti consuntivi.
3. I componenti del Collegio assistono alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27. - (Norme transitorie)

1. In deroga temporanea a quanto previsto dall'Art. 8.1.b., le seguenti Chiese evangeliche, rappresentate da almeno cinque anni nell'Assemblea Generale contemplata nello Statuto approvato con atti 47/SI/98 e 80/SI/99 della sessione europea del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste: Chiesa evangelica valdese di Genova-Sampierdarena, Via Urbano Rela; Chiesa evangelica metodista di Genova-Sestri Ponente, Via Fabio da Persico; Chiesa evangelica Ispano-Americana di Genova, Via Assarotti; Chiesa evangelica battista di Genova, Via Ettore Vernazza; Chiesa cristiana evangelica di Genova, Via Morin, possono assumere la qualifica di Chiesa amministratrice previa deposizione, presso la Presidenza, del formale atto

deliberativo d'adesione, con allegata copia dell'ordinamento della Chiesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I Soci dell'Assemblea Generale di cui al previgente Statuto, all'atto del primo versamento della quota annuale associativa dell'Assemblea dei Soci, sceglieranno la categoria, di cui all'Art. 8.3 (Socio ordinario o sostenitore), a cui iscriversi.
3. I Soci onorari dell'Assemblea Generale di cui al previgente Statuto, sono Soci onorari dell'Assemblea dei Soci.

ART. 28. - (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto, approvato dalla sessione europea del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste, entrano in vigore il 1° gennaio seguente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto cessa di avere efficacia lo Statuto approvato con atti 47/SI/98 e 80/SI/99 della sessione europea del Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste, fatto salvo che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, già eletti o nominati alla data di approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea Generale, restano in carica fino al 31 dicembre seguente l'elezione dei nuovi componenti a norma del presente Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci, che dovrà essere dal Presidente pro tempore convocata per tale incombenza entro il mese di ottobre dell'anno di entrata in vigore dello Statuto.